

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/398 DELLA COMMISSIONE****dell'8 marzo 2019****che modifica il regolamento (CE) n. 616/2007 per quanto riguarda alcuni contingenti tariffari supplementari nel settore del pollame e che deroga a tale regolamento per l'anno contingentale 2018/2019**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 187, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 settembre 2018 l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese («Cina») hanno firmato un accordo in forma di scambio di lettere («l'accordo») nel quadro del procedimento DS492 Unione europea — Misure aventi incidenza sulle concessioni tariffarie su taluni prodotti a base di carne di pollame. La firma dell'accordo a nome dell'Unione europea è stata autorizzata con decisione del Consiglio (UE) 2018/1252 <sup>(2)</sup> e la sua conclusione con decisione del Consiglio (UE) 2019/143 <sup>(3)</sup>.
- (2) A norma dell'accordo, l'Unione europea aprirà alcuni contingenti tariffari per taluni prodotti a base di carni di pollame.
- (3) Il regolamento (CE) n. 616/2007 <sup>(4)</sup> della Commissione prevede l'apertura e le modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari dell'Unione nel settore del pollame originario del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi.
- (4) È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 616/2007 per tener conto dei contingenti tariffari aperti a norma dell'accordo.
- (5) L'accordo prevede l'entrata in vigore il 1° aprile 2019. Pertanto, per l'anno contingentale 2018/2019 i quantitativi di prodotti a base di carni di pollame per i contingenti tariffari da mettere a disposizione a norma dell'accordo dovrebbero essere calcolati su base proporzionale, tenendo conto della data di entrata in vigore dell'accordo. A decorrere dal periodo contingentale che ha inizio il 1° luglio 2019 dovrebbe essere messa a disposizione la totalità dei quantitativi annui di carni di pollame previsti dall'accordo.
- (6) Considerato che alcuni contingenti per i prodotti a base di carne di pollame assegnati alla Cina devono essere gestiti su base trimestrale e che il periodo di presentazione delle domande per il trimestre che ha inizio il 1° aprile 2019 sarà scaduto al momento dell'entrata in vigore dell'accordo, i quantitativi di cui all'accordo per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2019 dovrebbero essere resi disponibili a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento, che dovrebbe essere quella dell'entrata in vigore dell'accordo.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

<sup>(2)</sup> Decisione (UE) 2018/1252 del Consiglio, del 18 settembre 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese nel quadro del procedimento DS492 Unione europea — Misure aventi incidenza sulle concessioni tariffarie su taluni prodotti a base di carne di pollame (GUL 237 del 20.9.2018, pag. 2).

<sup>(3)</sup> Decisione (UE) 2019/143 del Consiglio, del 28 gennaio 2019, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese nel quadro del procedimento DS492 Unione europea — Misure aventi incidenza sulle concessioni tariffarie su taluni prodotti a base di carne di pollame (GUL 27 del 31.1.2019, pag. 2).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione, del 4 giugno 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame originario del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi (GUL 142 del 5.6.2007, pag. 3).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

#### Modifiche del regolamento (CE) n. 616/2007

Il regolamento (CE) n. 616/2007 è così modificato:

(1) all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito da quanto segue:

«1. Sono aperti i contingenti tariffari di cui all'allegato I del presente regolamento per l'importazione dei prodotti oggetto degli accordi tra l'Unione e il Brasile, tra l'Unione e la Thailandia e tra l'Unione e la Cina, approvati con decisione 2007/360/CE, con decisione 2012/792/UE (\*) e con decisione 2019/143/UE (\*\*) del Consiglio.

I contingenti tariffari sono aperti su base annua per il periodo dal 1° luglio al 30 giugno.

(\*) Decisione del Consiglio 2012/792/UE, del 6 dicembre 2012, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Brasile, ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, concernente la modifica delle concessioni, per quanto riguarda le carni di pollame trasformate, previste nell'elenco dell'UE allegato al GATT 1994, e dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Thailandia, ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, concernente la modifica delle concessioni, per quanto riguarda le carni di pollame trasformate, previste nell'elenco dell'UE allegato al GATT 1994 (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 47).

(\*\*) Decisione (UE) 2019/143 del Consiglio, del 28 gennaio 2019, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese nel quadro del procedimento DS492 Unione europea — Misure aventi incidenza sulle concessioni tariffarie su taluni prodotti a base di carne di pollame (GU L 27 del 31.1.2019, pag. 2).»

(2) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

#### «Articolo 3

1. Eccezion fatta per i gruppi 3, 4B, 5B, 6B, 6C e 10, il quantitativo fissato per il periodo contingente annuo è ripartito in quattro sottoperiodi nella maniera seguente:

- a) 30 % nel sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre;
- b) 30 % nel sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre;
- c) 20 % nel sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo;
- d) 20 % nel sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno.

2. Il quantitativo annuo fissato per i contingenti dei gruppi 3, 4B, 5B, 6B, 6C e 10 non è suddiviso in sottoperiodi.

3. I quantitativi annui stabiliti per i contingenti dei gruppi 5 A e 5B sono gestiti in una prima fase assegnando diritti di importazione e, in una seconda fase, rilasciando titoli di importazione.»

(3) L'articolo 4 è così modificato:

a) Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, per i gruppi 3, 6 A, 6B, 6C, 6D e 8, ciascun richiedente può presentare più domande di titoli di importazione per prodotti di un solo gruppo se detti prodotti sono originari di paesi diversi. Le domande, relative ciascuna a un solo paese di origine, devono essere presentate contemporaneamente all'autorità competente di uno Stato membro. Ai fini del massimale di cui al paragrafo 5 del presente articolo esse sono considerate come un'unica domanda.»

b) Il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. I titoli comportano l'obbligo di importare dal paese indicato, eccezion fatta per i gruppi 3, 6 A, 6B, 6C, 6D e 8. Per i gruppi soggetti a tale obbligo, nella casella 8 della domanda di titolo e del titolo stesso è indicato il paese di origine e la dicitura "sì" è contrassegnata con una crocetta.»

(4) all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito da quanto segue:

«2. Una cauzione pari a 50 EUR/100 kg è depositata all'atto della presentazione di una domanda di titolo per i gruppi 2, 3, 6 A, 6B, 6C, 6D, 8, 9 e 10. La cauzione è fissata a 10 EUR/100 kg per i gruppi 1, 4 A, 4B e 7 e a 35 EUR/100 kg per le domande di diritti di importazione relative ai gruppi 5 A e 5B.»

(5) All'articolo 6, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Per i gruppi 3, 4B, 5B, 6B, 6C e 10, la comunicazione di cui al primo comma, lettera a), non si applica.»

(6) L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

1. L'immissione in libera pratica nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1 del presente regolamento è subordinata alla presentazione di un certificato di origine rilasciato dalle competenti autorità della Cina (per i gruppi 9 e 10), il Brasile (per i gruppi 1, 4 A, 4B e 7) o la Thailandia (per i gruppi 2, 5 A e 5B) a norma degli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (\*).

2. Il paragrafo 1 non si applica ai gruppi 3, 6 A, 6B, 6C, 6D e 8.

(\*) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).»

(7) L'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

#### Articolo 2

#### **Deroghe al regolamento (CE) n. 616/2007 per l'anno contingente 2018/2019**

1. In deroga al regolamento (CE) n. 616/2007, per quanto riguarda i contingenti corrispondenti ai gruppi 6C, 6D, 9 e 10 di cui all'allegato I di tale regolamento, modificato dall'articolo 1, punto 7, i seguenti quantitativi proporzionali sono messi a disposizione per l'anno contingente 2018/2019:

- a) per il numero d'ordine 09.4266: 15 tonnellate;
- b) per il numero d'ordine 09.4267: 15 tonnellate;
- c) per il numero d'ordine 09.4268: 1 250 tonnellate;
- d) per il numero d'ordine 09.4269: 1 500 tonnellate;
- e) per il numero d'ordine 09.4283: 150 tonnellate.

2. In deroga al regolamento (CE) n. 616/2007, per quanto riguarda i contingenti corrispondenti ai gruppi 6C, 6D, 9 e 10 di cui all'allegato I di tale regolamento, modificato dall'articolo 1, punto 7, per l'anno contingente 2018/2019 si applicano le seguenti norme:

- a) le domande di titoli d'importazione per i gruppi 6C e 10 sono presentate tra l'8° e il 15° giorno di calendario successivo alla data di applicazione del presente regolamento, entro le ore 13.00 (ora di Bruxelles);
- b) le domande di titoli d'importazione in relazione al sottoperiodo 1° aprile - 30 giugno per i gruppi 6D e 9 sono presentate tra l'8° e il 15° giorno di calendario successivo alla data di applicazione del presente regolamento, entro le ore 13.00 (ora di Bruxelles);
- c) gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi totali richiesti e la rispettiva ripartizione per numero d'ordine e origine entro il settimo giorno lavorativo successivo alla fine del periodo per la presentazione delle domande di cui ai punti a) e b);
- d) i titoli di importazione vengono rilasciati a partire dal settimo e non oltre il dodicesimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo per le notifiche di cui al punto c);
- e) gli Stati membri notificano alla Commissione tra il 16 e il 31 maggio 2019 i quantitativi previsti dai titoli di importazione che hanno rilasciato.

---

*Articolo 3***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2019

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

---

## ALLEGATO

## «ALLEGATO I

**Carni di pollame salate o in salamoia <sup>(1)</sup>**

Paese	Numero del gruppo	Periodicità della gestione	Numero d'ordine	Codice NC	Dazio doganale	Quantitativi annui (tonnellate)	Quantitativo minimo per domanda	Quantitativo massimo per domanda
Brasile	1	Trimestrale	09.4211	ex 0210 99 39	15,4 %	170 807	100 t	10 %
Thailandia	2	Trimestrale	09.4212	ex 0210 99 39	15,4 %	92 610	100 t	5 %
Altri	3	Annuale	09.4213	ex 0210 99 39	15,4 %	828	10 t	10 %

<sup>(1)</sup> L'applicabilità del regime preferenziale è determinata in base al codice NC, a condizione che la carne salata o in salamoia di cui trattasi sia carne di pollame di cui al codice NC 0207.

**Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino**

Paese	Numero del gruppo	Periodicità della gestione	Numero d'ordine	Codice NC	Dazio doganale	Quantitativi annui (tonnellate)	Quantitativo minimo per domanda	Quantitativo massimo per domanda
Brasile	4 A	Trimestrale	09.4214	1602 32 19	8 %	79 477	100 t	10 %
			09.4251	1602 32 11	630 EUR/t	15 800	100 t	10 %
			09.4252	1602 32 30	10,9 %	62 905	100 t	10 %
	4B	Annuale	09.4253	1602 32 90	10,9 %	295	10 t	100 %
Thailandia	5 A	Trimestrale	09.4215	1602 32 19	8 %	160 033	100 t	10 %
			09.4254	1602 32 30	10,9 %	14 000	100 t	10 %
			09.4255	1602 32 90	10,9 %	2 100	10 t	10 %
			09.4256	1602 39 29	10,9 %	13 500	100 t	10 %
	5B	Annuale	09.4257	1602 39 21	630 EUR/t	10	10 t	100 %
			09.4258	ex 1602 39 85 <sup>(1)</sup>	10,9 %	600	10 t	100 %
			09.4259	ex 1602 39 85 <sup>(2)</sup>	10,9 %	600	10 t	100 %
Altri	6 A	Trimestrale	09.4216	1602 32 19	8 %	11 443	10 t	10 %
			09.4260	1602 32 30	10,9 %	2 800	10 t	10 %
	6B	Annuale	09.4261 <sup>(3)</sup>	1602 32 11	630 EUR/t	340	10 t	100 %
			09.4262	1602 32 90	10,9 %	470	10 t	100 %
			09.4263 <sup>(4)</sup>	1602 39 29	10,9 %	220	10 t	100 %
			09.4264 <sup>(4)</sup>	ex 1602 39 85 <sup>(1)</sup>	10,9 %	148	10 t	100 %
			09.4265 <sup>(4)</sup>	ex 1602 39 85 <sup>(2)</sup>	10,9 %	125	10 t	100 %
	6C	Annuale	09.4266 <sup>(5)</sup>	1602 39 29	10,9 %	60	10 t	100 %
			09.4267 <sup>(5)</sup>	1602 39 85	10,9 %	60	10 t	100 %

Paese	Numero del gruppo	Periodicità della gestione	Numero d'ordine	Codice NC	Dazio doganale	Quantitativi annui (tonnellate)	Quantitativo minimo per domanda	Quantitativo massimo per domanda
Erga omnes	6D	Trimestrale	09.4268	1602 32 19	8 %	5 000	10 t	10 %
Cina	9	Trimestrale	09.4269	1602 39 29	10,9 %	6 000	10 t	10 %
Cina	10	Annuale	09.4283	1602 39 85	10,9 %	600	10 t	100 %

(<sup>1</sup>) Carni di oca, anatra e faraona trasformate, contenenti, in peso, una percentuale di carne o di frattaglie di pollame pari o superiore al 25 % ma inferiore al 57 %.

(<sup>2</sup>) Carni di oca, anatra e faraona trasformate, contenenti, in peso, una percentuale di carne o di frattaglie di pollame inferiore al 25 %.

(<sup>3</sup>) Altri, escluso il Brasile e inclusa la Thailandia.

(<sup>4</sup>) Altri, esclusa la Thailandia e incluso il Brasile.

(<sup>5</sup>) Altri, esclusa la Cina.

#### Preparazioni di carne di tacchino

Paese	Numero del gruppo	Periodicità della gestione	Numero d'ordine	Codice NC	Dazio doganale	Quantitativi annui (tonnellate)	Quantitativo minimo per domanda	Quantitativo massimo per domanda
Brasile	7	Trimestrale	09.4217	1602 31	8,5 %	92 300	100 t	10 %
Altri	8	Trimestrale	09.4218	1602 31	8,5 %	11 596	10 t	10 %»